

REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2002 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2002

che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra ⁽¹⁾ (in prosieguo: l'accordo), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'Estonia.
- (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti apportati ai vigenti accordi preferenziali ⁽²⁾, conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo. Il suddetto protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione 1999/86/CE ⁽³⁾.
- (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia ⁽⁴⁾. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo — che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo — non è ancora entrato in vigore.
- (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
- (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1349/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Estonia, definito negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato Va dell'accordo europeo.

2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 11.⁽³⁾ GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2677/2000 della Commissione (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7).⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).